



ACCORDO

OGGETTO: FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2021 - DESTINAZIONE

Richiamati:

- l'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 3-bis e 3-quinquies e l'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 (nel seguito, per brevità, CCNL Area 2016-2018), del 17 dicembre 2020, che disciplinano le procedure e i tempi per la contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL Area 2016-2018 che prevede tra le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, il diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (nel seguito, per brevità, "Fondo") tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57;
- l'art.8, comma 1, del CCNL Area 2016-2018, che stabilisce che le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett a) sono negoziate con cadenza annuale;
- l'art. 57, comma 3, del CCNL Area 2016-2018 che stabilisce che *"le risorse del Fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo"*;

Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni legislative che stabiliscono vincoli e limiti in materie di risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale:

- l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (nel seguito, per brevità, "ex art. 23 D.Lgs 75/2017") che prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (nel seguito, per brevità, "art. 33 L58/2019") che prevede che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020 attuativo del richiamato "art. 33 L58/2019", che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal Tetto Fondo anno 2016) in quanto "è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018";

Preso atto che nell'anno 2021 la previsione di personale dirigenziale in servizio, calcolata secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota MEF-RGS-prot. 179877 del 1 settembre 2020, non è superiore a quella dell'anno 2018, e pertanto, non è allo stato possibile adeguare in aumento il limite del Fondo ex art. 23 D.Lgs 75/2017;

Viste le determinazioni n. 1109/2021 e n. 2017/2021 con le quali è stato rispettivamente costituito e integrato (coerentemente agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 252 del 30 novembre 2021) il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 31 luglio 2018, avente oggetto "Reingegnerizzazione sistema di misurazione e valutazione della performance", con la quale sono stati approvati il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Principi Generali" e il "Sistema di valutazione della Performance Dirigenziale", applicati nell'Ente a partire dal Ciclo della Performance anno 2018;

Dato atto che, in data 6 dicembre 2021, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale del personale dirigente hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo, in atti prot. gen. n. 221147/2021 avente oggetto "Fondo per la retribuzione di posizione e risultato anno 2021 - destinazione:";

Dato atto, altresì, che:

- in data 7 dicembre 2021 l'Ipotesi di Accordo in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria (cfr. prot. gen. n. 221378/2021), sono state trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di procedere alle verifiche di cui all'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, come risulta dal verbale n. 37/2021, prot. gen. n. 225090/2021, ha attestato la compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con i vincoli posti dal CCNL e dalle norme di legge;

Considerato, inoltre, che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 278/2021, ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica del personale dirigente alla sottoscrizione definitiva del presente Accordo;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area dirigenza 2013-2015 sottoscritto in data 20 febbraio 2014, prot. gen. n. 22652 del 20 febbraio 2014;

Richiamato l'art.8, comma 7, del CCNL Area 2016-2018 che stabilisce che i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi;


Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 31 luglio 2018, avente oggetto "Reingegnerizzazione sistema di misurazione e valutazione della performance", con la quale sono stati approvati il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Principi Generali" e il "Sistema di valutazione della Performance Dirigenziale", applicati nell'Ente a partire dal Ciclo della Performance anno 2018;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12 gennaio 2021 è stata costituita, in forma monocratica, la delegazione trattante di parte pubblica per l'Area dirigenza, individuando quale presidente e unico componente della stessa, il Direttore Generale dell'Ente e, in caso di assenza o vacanza di tale figura, il Segretario Generale;

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONCORDANO

Di approvare le modalità di utilizzo delle risorse costitutive del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2021, come indicate nell'Allegato 1.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:	LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:
F.P. - C.G.I.L.:	Presidente: Avv. Giuseppina Cruso Segretario Generale
C.I.S.L. - F.P. :	
U.I.L. - F.P.L.:	
 FEDIR SANITA':	
DIREL:	
DIRER:	
UNSCP:	

MONZA, 23 DICEMBRE 2021



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)*Segreteria Nazionale*

Nel sottoscrivere la preintesa anno 2021, FEDIR formula le seguenti richieste:

1. Apertura entro il mese di gennaio 2022 di un tavolo per la sottoscrizione del CCDI ai sensi e per gli effetti di cui all'art.45 del CCNL 17.12.2020.
2. Disponibilità a rivedere in modo sostanziale, nell'ambito del CCDI di cui al primo punto e con valenza dal 1.1.2022, l'attuale criterio di ripartizione delle risorse del fondo tra posizione e risultato che prevede percentuali (rispettivamente 56% e 44%) non adeguate a riconoscere effettivamente le responsabilità esercitate dai dirigenti.
3. Incremento, nella piena compatibilità delle risorse del fondo, dei valori economici della retribuzione di posizione (pienamente utile ai fini pensionistici a differenza del risultato) che risultano non allineati con quelli di altri Enti locali di analoghe dimensioni e complessità.
4. Piena copertura delle posizioni dirigenziali previste nel vigente PTFP e, nel caso di incrementi di unità, applicazione del DL Crescita per l'invarianza del valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 31.12.2018.

Monza, 6 dicembre 2021

F.to Samuel Dal Gesso

FEDIRETS - Sezione FEDIR - Dirigenti e Direttivi Pubblici
 Segreteria Nazionale Via Magna Grecia, 70 | 00183 ROMA
 Tel. 06/7005287 - Email: segreteria nazionale@fedir.it

www.fedir.it
info@fedir.it - fedir@pec.it
 cod.fisc.97492920588

